Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Wednesday, 22 April 2026 12:50:39
Motivazione:
m_inf.A3A5B3D.REGISTRO UFFICIALE.I.0001491.22-04-2026

INCENTIVI ALL'ESODO VOLONTARIO DEGLI AUTOTRASPORTATORI "MONOVEICOLARI", FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DI AUTOTRASPORTO

PREMESSA

Il presente bando definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione di un incentivo all'esodo volontario di autotrasportatori "monoveicolari". L'incentivo di cui al presente bando è finalizzato a concorrere alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riorganizzazione della capacità di trasporto complessiva. A tal fine sono concessi incentivi a favore degli imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto, utilizzando le risorse stanziate sul capitolo 1294 del Bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio finanziario 2026 per un importo massimo di euro 2.000.000,00.

Gli incentivi sono concessi a titolo "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione UE del 13 dicembre 2023.

ABBREVIAZIONI

"Albo": Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (

"REN": registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) 1071/2009

"Imprese": imprese di autotrasporto merci

"Comitato": Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, o la sua Segreteria

RISORSE DISPONIBLI

1.1 Le risorse disponibili per il riconoscimento degli incentivi previsti dal presente bando sono complessivamente pari ad euro due milioni, ovvero la maggior somma eventualmente disponibile, per l'anno 2026, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 1294 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. SOGGETTI BENEFICIARI- REQUISITI

2.1 Possono beneficiare dell'incentivo previsto dal presente bando tutte le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) il titolare deve avere almeno 45 anni di età;
b) iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane con la qualifica di "attive". Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c) iscrizione, da almeno 5 anni alla data di emissione del presente bando, all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al REN. Sono escluse le imprese anche momentaneamente prive di veicoli;
d) esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate;

e) sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
f) non essere destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato ovvero, qualora destinatarie di ordini di recupero, di aver proceduto con il pagamento.

3. INCENTIVO CONCEDIBILE

L'incentivo è riconosciuto nella misura forfettaria di euro 15.000 per ciascun operatore ed è erogato in unica soluzione alle condizioni di cui al presente bando.

3.1 La liquidazione dell'incentivo è subordinata congiuntamente alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività di autotrasporto;

b) cancellazione dall'Albo e dal REN. La cancellazione dall'Albo e dal REN avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio o titolare di aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'Albo degli autotrasportatori.

Per usufruire dell'incentivo, l'impresa interessata deve, entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di emissione del presente bando, presentare domanda di accesso all'incentivo secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.

3.2 Gli incentivi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili. Il Comitato ammette gli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dell'istruttoria eseguita con graduatoria delle domande, ordinata in base ai seguenti requisiti:

a. età anagrafica degli imprenditori, con priorità ai più giovani tra coloro che hanno compiuto il 45° anno di età;
b. periodo di attività pregresso, con priorità, a parità di età anagrafica, alla maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, fatto salvo il limite minimo di cinque anni di iscrizione.

3.3 L'erogazione del contributo avverrà a seguito della comunicazione, da parte dell'impresa collocata utilmente in graduatoria, di aver provveduto alla cancellazione dall'Albo e dal REN. La suddetta comunicazione deve essere inviata, dall'impresa, **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria**; essa è redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è inviata via PEC all'indirizzo albo.autotrasporto-incentivi@pec.mit.gov.it .

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Le richieste di incentivo, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente bando (e cioè **entro il 25 maggio 2025**), devono essere redatte secondo il modello allegato **(ALL. 1)** al presente bando, firmate, preferibilmente con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa e inviate via PEC all'indirizzo albo.autotrasporto-incentivi@pec.mit.gov.it .

In caso di firma autografa:

- alla domanda dovrà essere allegata la copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- al solo fine di consentire l'immediata gestione informatica delle domande, l'impresa vorrà inviare anche il file della domanda (compilato digitalmente) prima che vi sia

apposta la firma.

Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dall'invio via PEC all'indirizzo sopra indicato nonché quelle inviate oltre la scadenza dei termini di presentazione.

4.2 Il richiedente è tenuto a compilare la richiesta di contributo, pena l'inammissibilità della stessa, in ogni sua parte e ad inviare i relativi allegati, secondo quanto previsto dal presente bando.

In particolare è tenuto ad indicare:

a) denominazione\ragione sociale dell'impresa;

b) nominativo del titolare ed età anagrafica;

c) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al REN;

d) codice fiscale\partita iva dell'impresa richiedente;

e) indirizzo PEC;

Il richiedente è tenuto, inoltre, a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che l'impresa:

a) è in regola con i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e con il versamento dei contributi di iscrizione;

b) è in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per legge;

c) acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

4.3 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo. In caso di presentazione di più domande, sarà considerata l'ultima inviata.

I soggetti che hanno presentato domanda vengono ammessi ad incentivo, previa verifica della completezza e regolarità dei dati e della documentazione prodotta, sulla base della posizione assunta in graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Ove i dati inseriti dall'impresa richiedente risultino irregolari od errati sotto il profilo formale, si procederà, per una sola volta, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione.

Con la presentazione della richiesta, le imprese esprimono formale consenso allo svolgimento dei necessari controlli e delle verifiche sulla veridicità ed autenticità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PUBBLICITA'

5.1 All'esito della verifica istruttoria, è pubblicata la graduatoria delle imprese che hanno presentato regolare domanda di ammissione al contributo.

La graduatoria indica anche l'elenco delle richieste non ammesse all'incentivo per insufficienza dei fondi.
5.2 Eventuali rinunce successive alla suddetta pubblicazione determineranno lo scorrimento della graduatoria, previa verifica della regolarità della domanda presentata. Si darà inoltre luogo allo scorrimento della graduatoria qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione, l'impresa utilmente collocata in graduatoria non provveda, dandone comunicazione al Comitato entro lo stesso termine, alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo e al REN. In quest'ultimo caso, il Comitato provvede a dare formale comunicazione all'impresa estromessa dall'ammissione all'incentivo.
5.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2, la pubblicazione della graduatoria sul Portale dell'Albo www.alboautotrasporto.it costituisce, a tutti gli effetti, formale notificazione alle imprese dell'esito della procedura.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6.1 È nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Vicepresidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la dott.ssa Roberta De Santis.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 Successivamente alla pubblicazione della graduatoria e, ove ricorra, allo scorrimento per i casi di cui al paragrafo 5.2, il Comitato procede all'erogazione dell'incentivo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dall'impresa nella domanda.
7.2 L'erogazione di cui al punto precedente, che avviene in regime "*de minimis*", rimane comunque subordinata alla trasmissione dell'Autocertificazione obbligatoria (redatta secondo il modello **ALL. 2**) per le imprese che richiedono aiuti di Stato, attestante di rientrare nel nuovo massimale previsto dal nuovo regolamento sugli Aiuti di Stato di importo minore; di non essere stata destinataria di ordini di recupero pendenti per aiuti illegali e incompatibili con la normativa europea; ovvero, qualora destinataria di ordini di recupero, di aver provveduto interamente con il relativo pagamento.

8. CONTROLLI

8.1 Il Comitato procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Comitato procede, previa apposita comunicazione, alla revoca dell'ammissione in graduatoria o alla revoca del contributo ed al recupero dello stesso, ove eventualmente già erogato.

8.2 Ai fini delle verifiche sulle domande, il Comitato centrale può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e informatica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
9.2 Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Bando sono trasmesse dal Comitato esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato

dalle imprese in sede di presentazione delle rispettive richieste.
Il Comitato declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato da malfunzionamento o da mancata consultazione della casella di posta elettronica certificata da parte delle imprese proponenti.
9.3 Il presente bando è pubblicato sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/ e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Portale dell'Amministrazione trasparente.

Il Presidente
del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
dott. Enrico Finocchi

ENRICO
FINOCCHI
22.04.2026
08:48:51
UTC